

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I

Art. 6

Effettuazione delle operazioni[\(1\)\(10\)](#) *Testo risultante dopo le*
modifiche apportate dall'[art. 1](#)*, comma 330, lettera a), L. 24 dicembre 2012,*
n. 228

Versione: 13

Modificativo: 1, comma 330, lettera a), L. 24 dicembre 2012, n. 228

Entrata in vigore:

1 gennaio 2013

[1] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. [\(11\)](#)

[2] In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile[\(2\)](#);

[d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.[\(3\)\(8\)](#)

] [3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. [\(4\)](#)

[4] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata,

limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.[\(5\)](#)

[5] L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile [\(12\)](#) nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'[articolo 25](#) della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo [\(13\)](#). Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.[\(6\)](#) [\(9\)](#)

[6] In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.[\(7\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Articolo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, [n. 687](#), sostituito dall'[art. 1](#), D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e, successivamente, dall'[art. 2](#), D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.

[\(2\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 3](#), comma 1, lett. a), D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[\(3\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 1](#), comma 2, lett. a), D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[\(4\)](#) Comma modificato dall'[art. 16-bis](#), comma 1, lett. c), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, [n. 85](#), sostituito dall'[art. 4](#), D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e dall'[art. 1, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 8, comma 2, lett. a\), n. 1\)](#), [L. 15 dicembre 2011,](#)

n. 217; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).

(5) Comma così modificato dall'[art. 3](#), comma 1, lett. b), D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'[art. 1](#), comma 2, lett. b), D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 e, successivamente, dall'[art. 4-ter, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#).

(6) Comma sostituito dall'[art. 1](#), comma 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998, modificato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'[art. 5](#), comma 1, lett. a), L. 8 maggio 1998, n. 146 e, successivamente, dallo stesso art. 5, comma 1, per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 1-bis](#), comma 1, D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, [n. 271](#), con effetto dal 15 maggio 1998. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 330, lett. a\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il [comma 335 del medesimo art. 1, L. 228/2012](#). In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall'[art. 1, comma 7, lett. a\), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216](#), non convertito in legge (Comunicato 9 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2013, n. 34). A norma dell'[art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012](#) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del [D.L. 216/2012](#), non convertite in legge.

(7) Comma aggiunto dall'[art. 8, comma 2, lett. a\), n. 2\), L. 15 dicembre 2011, n. 217](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).

(8) Lettera aggiunta dall'[art. 3](#), D.L. 27 aprile 1990, n. 90. Vedi il comma 4 dell'[art. 1](#), D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

(9) Vedi, anche, l'[articolo 4](#), D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, l'[art. 6](#), D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 e l'[art. 7](#), D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(10) Riguardo al momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie vedasi quanto disposto dall'[art. 39](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#).

(11) Circa le operazioni effettuate sul mercato elettrico e le cessioni di gas nel sistema del gas naturale, vedasi l'[art. 1](#), commi 38 e 50, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(12) Vedasi l'[art. 32-bis](#) ("Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa"), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, [n. 134](#).

(13) Circa l'applicazione delle disposizioni del presente periodo anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, vedasi l'[art. 7](#) ("Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo"), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, [n. 2](#).

